N. R.G. 2024/13149

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **13149/2024** promosso da:

SINALV CISAL (C.F. 97488930153) con il patrocinio dell'avv. PERILLO ERNESTO e dell'avv. FANTOZZI GIAMPIERO (FNTGPR62M23H501A) VIA PAOLO EMILIO, 28 00192 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERILLO ERNESTO

RICORRENTE

contro

FACILITY GEST S.R.L. (C.F. 04949910261)

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 28 ST. LAV.

1. Con ricorso ex art. 28 St. Lav. del 13/11/24, l'organizzazione sindacale ricorrente ha agito nei confronti di FACILITY GEST S.R.L. al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

 "*1) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla società FACILITY GEST SRL nei confronti dell'O.S. ricorrente descritto in premessa e per l'effetto*

 2) ORDINARE alla convenuta la cessazione del lamentato comportamento avente natura antisindacale di cui in premessa e la rimozione dei suoi effetti e conseguentemente:

 3) ORDINARE alla società FACILITY GEST SRL di procedere, con effetto immediato, a trattenere e quindi versare sulla retribuzione mensile futura di tutti i propri dipendenti aderenti alla O.S. ricorrente, che ne facciano e/o abbiano fatto richiesta, la corretta quota associativa in favore della ricorrente O.S., calcolata nell'importo pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue, considerando la quota mensile non inferiore ad € 7/00 per i lavoratori part time - come indicato nella stessa delega di iscrizione - e più precisamente ad oggi per il sig. TEKLEMARIAM YAKOB per il quale la convenuta già effettua le trattenute, ancorchè errate dal mese di agosto 2024 poichè di importo

inferiore rispetto a quanto previsto dalla delega di adesione sindacale (3,37€ in luogo dei 10,37€ trattenuti correttamente sino a luglio 2024), anche se al tutt'oggi non versate alla O.S ricorrente.

4) CONDANNARE la convenuta, previa ogni più opportuna declaratoria e accertamento del caso e di legge, al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla ricorrente per i fatti di cui in narrativa pari al mancato versamento delle trattenute sindacali dal mese di DICEMBRE 2023 + 13^ 2023 a SETTEMBRE 2024 (e nelle more sino ad oggi), di importo pari alla percentuale dell'1% su paga base e contingenza per le 14 mensilità contrattuale considerando la quota mensile non inferiore ad € 7/00 per i lavoratori part time - come indicato nella stessa delega di iscrizione - di ogni lavoratore iscritto alla O.S. ricorrente - che ad oggi è pari ad € 109,99 (maggiorata di interessi e rivalutazioni) o nella somma diversa, maggiore o minore, che venisse accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. che sarà oggetto di separato giudizio.

Nonchè condannare la convenuta a versare con cadenza mensile (ossia entro il mese successivo a quello in cui sono state operate le trattenute sindacali) le quote di spettanza all'O.S. ricorrente.

5) ORDINARE la pubblicazione dell'emanando decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali ed in uno o più giornali designati dal Giudice, a cura e spese della società FACILITY GEST SRL entro un prefiggendo termine ai sensi dell'art. 28, c. 5, St. Lav.;

6) In ogni caso, CONDANNARE la società convenuta al pagamento di tutte le spese e compensi professionali del presente giudizio oltre oneri di legge".

2. FACILITY GEST S.R.L. non si è costituita nonostante la regolarità della notifica effettuata nel termine assegnato.
3. All'udienza odierna, la difesa della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. L'omesso versamento delle trattenute sindacali operate deve essere riconosciuto antisindacale, in quanto idoneo a limitare l'esercizio dell'iniziativa e dell'attività sindacale. Sul punto si è già pronunciato questo Tribunale con sentenze allegate al ricorso (v. doc. E ed F). Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nonostante la richiesta del lavoratore, ometta di accreditare al sindacato le quote trattenute (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n.9049).

5. Nel nostro caso, la parte ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio producendo la delega e le buste paga da cui risultano le trattenute con riguardo alla posizione di TEKLEMARIAM Yacob, (v. doc. 8 ric.).

6. La ricorrente ha allegato l'inadempimento della convenuta e quantificato il proprio credito in complessivi € 109,99, come da conteggi allegati al ricorso, i quali appaiono correttamente redatti sulla base dei parametri indicati nella domanda di iscrizione e nelle buste paga.

7. La società convenuta, restando contumace, ha omesso di introdurre elementi impeditivi o limitativi della pretesa avversaria.

8. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la convenuta va condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 109,99 oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo.

9. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, accertata la natura antisindacale del comportamento della parte resistente, condanna quest'ultima a corrispondere all'associazione ricorrente euro 109,99 oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo;

condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 oltre 15% spese gen., IVA e CPA.

Si comunichi.

Milano, 26 novembre 2024

Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli